

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE MUTUALISTICHE FIDI

Garanzia su Operazioni finanziarie ammissibili alla misura
SEZIONE ORDINARIA DEL FONDO "NUOVO CREDITO" SEZIONE INVESTIMENTI E LIQUIDITA (FNC-INV-LIQ)
A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 1172/2025

Disposizioni Banca d'Italia sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL'ART. 1336 C.C.

SEZIONE I – INFORMAZIONI SU FIDER

FIDER Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi (in breve, FIDER S.C.)

Sede Legale: Via Brini n. 45 40128 Bologna - Tel. 051 0956611 - Fax: 051 0956699
Direzione Generale: Via Flaminia n. 335, 47924, Rimini – Tel. 0541 743270 - Fax 0541 358432
Sito web: www.fider.com - E-mail: info@fider.com - P.E.C.: direzione@pec.fider.com
Cod. Fisc. e P.Iva: 02015410406 - Numero REA BO - 516184
Iscrizione all'Albo Cooperative n. A102748
Iscrizione all'Albo Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB - codice identificativo n 19557.8

SEZIONE II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

SEZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE A CURA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE.

Il Cliente che si avvale dell'offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere a FIDER alcun onere aggiuntivo.

Soggetto incaricato dell'offerta fuori sede	FIDER S.C.	
	Nome	Cognome
	SOCIETA' DI SERVIZI	
	Ragione Sociale:	
	Nome	Cognome
	AGENTI ATTIVITA' FINANZIARIA / MEDIATORI CREDITIZI	
	Ragione Sociale:	
	Nome	Cognome
	Sede	cap
	Tel./Cell	E-MAIL
	N° OAM	Data Iscrizione OAM
	☐ Agente Attività Finanziaria	☐ Mediatore Creditizio

SEZIONE III – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA

CARATTERISTICHE E FUNZIONE DELLA GARANZIA:

FIDER S.C. (di seguito anche solo "FIDER" o "Confidi") è Intermediario Finanziario che, in via prevalente, svolge l'attività di **rilascio garanzie a Banche e Intermediari Finanziari** (in breve, Ente Finanziatore) convenzionati, oltre ai servizi ad essa connessi e strumentali, per favorire l'accesso al credito ai propri soci costituiti da piccole e medie imprese (PMI), liberi professionisti o associazione tra professionisti; nei limiti fissati dalla normativa di vigilanza, FIDER può altresì svolgere l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e prestare la propria attività nell'interesse di clienti anche **non soci**.

La garanzia rilasciata dal Confidi come forma tecnica di finanziamento, è classificata dalla Banca d'Italia come **Credito di firma**, garanzia connessa con operazione di natura finanziaria (categoria di censimento Centrale Rischi 552400).

La garanzia rilasciata da FIDER è di norma una "**garanzia a prima richiesta**": diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile rilasciata a favore dell'Ente finanziatore, il quale potrà immediatamente chiedere il pagamento a FIDER al momento dell'insolvenza del socio. La garanzia a prima richiesta rilasciata da FIDER è conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e ai requisiti generali e specifici previsti dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e s.m.i., per le garanzie personali. La garanzia è a scadenza (e di norma coincide con la data di scadenza del finanziamento) ed accessoria al finanziamento concesso al Cliente, che configura l'obbligazione principale, di cui FIDER garantisce l'adempimento nella misura e per il periodo di tempo indicati sul documento di sintesi rilasciato al cliente e sul certificato di garanzia rilasciato all'Ente Finanziatore; pertanto, se l'obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia prestata da FIDER è emessa a copertura dei finanziamenti bancari ammessi all'agevolazione **FONDO NUOVO CREDITO - SEZIONE "INVESTIMENTI E LIQUIDITA'" PER LE IMPRESE (FNC-INV-LIQ) a valere sulle risorse di cui alla delibera regionale n. 1172/2025**.

Il Fondo Nuovo Credito - Sezione Investimenti (FNC-INV-LIQ) - agevola l'accesso al credito delle MPMI marchigiane per esigenze di investimento combinate con esigenze di liquidità, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto.

Il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio di FIDER (*rating* interno), mentre l'erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio dell'Ente Finanziatore.

Qualora l'Ente Finanziatore si faccia rilasciare altre garanzie (reali o personali) da soggetti terzi, FIDER, ferma la solidarietà con il debitore principale (cliente) e suoi eventuali aventi causa, non assume la veste di co-fidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi quindi nei confronti di questi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art. 1947 cod. civ. La garanzia di FIDER è pertanto prestata solamente a favore dell'Ente Finanziatore ed è escutibile solamente da questo (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all'art. 1954 cod. civ.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO AGEVOLATIVO DENOMINATO "FONDO NUOVO CREDITO - SEZIONE "INVESTIMENTI E LIQUIDITA'" PER LE IMPRESE (FNC-INV-LIQ), a valere sulle risorse di cui alla delibera regionale n. 1172/2025.

Con l'intervento, denominato FONDO NUOVO CREDITO – SEZIONE "INVESTIMENTI E LIQUIDITA'" PER LE IMPRESE (FNC-INV-LIQ), la Regione Marche intende concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente aggregazione dei Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio-lungo periodo.

A seguito di procedura ad evidenza pubblica, la gestione del predetto strumento finanziario è stata affidata dalla Regione Marche al RTI "Credito Futuro Marche", individuato quale "Soggetto Gestore" dello strumento finanziario. A seguito della firma del contratto attuativo dello strumento finanziario tra Regione Marche e RTI "Credito Futuro Marche", quest'ultimo ha pubblicato sul sito www.creditofuturomarche.it una sezione dedicata alla gestione del Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e liquidità, dove sono indicate le modalità, le condizioni, i termini per l'accesso allo strumento finanziario ed i relativi allegati utili per l'avvio dell'operatività. In risposta alla Richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul sito www.creditofuturomarche.it, il Confidi ha presentato richiesta di convenzionamento. Ad esito della verifica del Soggetto Gestore la documentazione fornita è risultata completa e valutata positivamente.

Il funzionamento dell'agevolazione è dettagliato nel Regolamento per lo strumento finanziario SEZIONE "INVESTIMENTI E LIQUIDITA'" PER LE IMPRESE (FNC-INV-LIQ) (in breve, Regolamento) disponibile nella piattaforma "www.creditofuturomarche.it".

In sintesi:

Il Regolamento operativo, disposto in attuazione della delibera di Giunta n.1172 del 21/07/2025 determina le modalità di accesso agli interventi di sostegno per operazioni finanziarie a favore delle imprese marchigiane, previsti dal DDSET IACR 414/2025.

Con il presente intervento la Regione Marche concorre, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente aggregazione dei Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio-lungo periodo.

La misura in oggetto supporta le imprese marchigiane, favorendo l'accesso al credito per la soddisfazione di esigenze di investimento combinate ad esigenze di liquidità, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto.

Le risorse complessive stanziare per il Fondo "Investimenti e liquidità" ammontano a euro 8.000.000,00.

Le risorse saranno ripartite in due distinti plafond:

Plafond 1): PMI settori Artigianato, Commercio e ristorazione, Turismo, Servizi (dotazione finanziaria pari a € 5.500.000,00);

Plafond 2): PMI settori Industria (dotazione finanziaria pari a € 2.500.000,00).

La composizione dei settori economici facenti capo ai due plafond è riportata nel Regolamento a cui si rinvia.

Nel rispetto dei settori associati ai plafond di cui al predetto Regolamento, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, come riportata in visura camerale, attribuisce all'impresa la qualifica di "impresa artigiana" e pertanto determina automaticamente l'accesso al solo Plafond 1.

Il Fondo Nuovo Credito - Sezione Investimenti (FNC-INV-LIQ) fornisce un sostegno ai destinatari finali, combinato in un'unica operazione ai sensi dell'art. 58 (5) del Reg. (UE) 1060/2012, composto come segue: strumento finanziario nella forma di riassicurazione a titolo gratuito su garanzia di primo grado concessa dai Confidi; un contributo in conto interessi; un contributo in conto abbattimento costo della garanzia rilasciata da un Confidi Convenzionato; contributo in conto investimenti a fondo perduto, quale contributo diretto alla spesa.

L'impresa presenta un'unica domanda di agevolazione al Fondo Nuovo Credito per Investimenti e Liquidità per ottenere il finanziamento bancario agevolato riassicurato da un Fondo regionale di garanzia e associato a un contributo in conto interessi, in conto costo della garanzia e in conto investimenti a fondo perduto.

La domanda va presentata tramite i Confidi operanti nelle Marche (sia iscritti all'art. 106 del TUB (Confidi Vigilati da Banca d'Italia), sia all'art. 112, comma 1 del TUB (c.d. Confidi Minori)), a condizione del rispetto del principio di trasmissione del vantaggio finanziario al destinatario finale sotto forma di riduzione di costi praticati dagli Intermediari finanziari che fruiscono della riassicurazione del Fondo.

Per ottenere le agevolazioni le operazioni devono essere prima deliberate dalle Banche e dai Confidi di 1° grado.

I beneficiari dell'intervento sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, compresi i lavoratori autonomi che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo alla data di presentazione della domanda.

Requisiti di ammissibilità

- 1) I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. Risultare attivi e avere una sede operativa nel territorio delle Marche, dove è finalizzata l'operazione. Ai fini dell'accesso all'agevolazione, nel rispetto della normativa vigente, il beneficiario non deve obbligatoriamente risultare iscritto al Registro Imprese, ma, in linea con la definizione d'impresa riportata all'art. 1 dell'Allegato 1 al Reg. UE n. 2014/651 deve esercitare un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Possono beneficiare delle agevolazioni anche i soggetti che, pur non avendo sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda tramite i Confidi per ottenere l'agevolazione, la attivino entro la data di ammissione da parte del Comitato di Valutazione, come meglio specificato al successivo art. 10 del Regolamento.
- 2) Operare nei settori ammissibili ai sensi del Regolamento UE della Commissione Europea n. 2831/2023 (e ss.mm.ii.) e del Regolamento UE n. 651/2014; a titolo di esempio, sono pertanto esclusi: a. imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; b. imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; In particolare, i codici ATECO ammissibili sono riportati nell'Allegato C del Decreto del Dirigente del Settore Industria Artigianato e Credito nr 414/2025 e sono riconducibili ai seguenti codici NACE:

PLAFOND 1): Artigianato, Commercio e ristorazione, Turismo, Servizi

IMPRESA ARTIGIANA (albo artigiani)

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55. SERVIZI DI ALLOGGIO

56. ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

G. COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

J. ATTIVITÀ EDITORIALI, TRASMISSIONI RADIOFONICHE E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI

K. TELECOMUNICAZIONI, PROGRAMMAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA, INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE

N. ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

O. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO

Q. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

S. ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

49.32 Trasporto non di linea di passeggeri su strada
49.33 Trasporto di passeggeri a richiesta su veicoli con conducente
49.4 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

PLAFOND 2): Industria

B. ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

C. ATTIVITA' MANIFATTURIERE

E. FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO, limitatamente ai codici: 38. Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti; 39. Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

F. COSTRUZIONI

Q. SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE, limitatamente ai codici 86 Assistenza sanitaria; 87 Servizi di assistenza sociale residenziale.

L'impresa può richiedere l'accesso all'agevolazione prevista da FNC-INV-LIQ per finanziare attività connesse al codice ATECO secondario, tenendo una contabilità separata delle due attività in linea con il principio espresso dall'art. 74, paragrafo 1(a.i) del Reg. UE n. 1060/2021.

- 3) Non essere incorsi in cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto;
- 4) Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ad eccezione del concordato di continuità o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e CCII secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
- 5) Non risultare come "Imprese in difficoltà", ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, art. 2(18);
- 6) Avere il DURC Regolare al momento della presentazione della domanda e al momento della liquidazione del contributo (Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15).

I lavoratori autonomi, con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano dichiarato l'inizio attività alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso attuativo ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; b) abbiano il domicilio fiscale nelle Marche come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Possono presentare domanda anche i lavoratori autonomi non iscritti ad un albo professionale, nel rispetto della definizione di impresa di cui all'Allegato I al Reg. UE 651/2014. Per l'accesso all'agevolazione del Fondo è previsto che i lavoratori autonomi debbano essere dotati di partita IVA individuale; pertanto, come beneficiari possono risultare solo i singoli professionisti e non gli studi associati. Si rammenta l'obbligo introdotto in capo alle imprese dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e 102), di stipulare entro le date sottoindicate una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da calamità naturali e catastrofi verificatisi nel territorio dello Stato; attualmente tale obbligo entra in vigore con decorrenze differenziate in base alla dimensione dell'impresa: ☐ ☐ per le medie imprese, il termine è stato prorogato, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 39/2025, al 1° ottobre 2025; per le piccole e microimprese, il termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2025. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della normativa, salvo proroghe o variazioni, al momento della presentazione della domanda di agevolazione sarà necessario allegare anche la Polizza sopra indicata.

L'accesso al Fondo da parte delle imprese deve rispettare i seguenti criteri generali di ammissibilità:

- 1) disponibilità di risorse adeguate da parte del beneficiario per garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti;
- 2) rispetto del principio DNSH, secondo lo specifico modulo incluso nell'allegato 1 al presente regolamento;
- 3) rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale (anche per le operazioni avviate prima della domanda);
- 4) rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia);
- 5) divieto di finanziamento di progetti: i. già conclusi al momento della presentazione della domanda; ii. iii. che determinerebbero la trasformazione di un'attività produttiva in violazione del principio di stabilità di altre operazioni già finanziate; oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE;
- 6) Divieto di doppio finanziamento.

Spese ammissibili

Il finanziamento agevolato deve essere impiegato dalle imprese in un unico progetto per sostenere le seguenti spese:

a) immobilizzazioni materiali:

- 1) impianti, macchinari, attrezzature e altri beni;
- 2) acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture operative aziendali;
- 3) interventi di manutenzione straordinaria nei limiti del 30% dell'importo dell'intero progetto su fabbricati strumentali;
- 4) In caso di opere murarie deve essere prodotto una dichiarazione di un tecnico iscritto all'albo attestante la natura dei lavori eseguiti / da eseguire, la congruità della spesa, la conformità dei lavori alla normativa in materia edilizia o idonea documentazione giustificativa. Per gli investimenti immobiliari occorre fornire planimetria con indicazione della destinazione d'uso dei locali e nel caso di ampliamento di immobile, con indicazione della destinazione d'uso dei locali preesistenti o idonea documentazione giustificativa.
- 5) automezzi a basse emissioni per il trasporto di merci, specificatamente funzionali all'attività d'impresa, iscritti nelle matricole e nei registri degli uffici competenti. (Rientrano nella categoria degli automezzi a basse emissioni anche quelli ad alimentazione a gasolio di ultima generazione anche le auto diesel, che rispettano standard di emissione specifici.) Nel caso di acquisto di beni usati deve essere prodotta: i) una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta dei beni e che gli stessi, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale ed europeo e ii) una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad ordine o albo professionale che attesti che il prezzo dei beni non è superiore al valore nuovo di mercato ed è inferiore al costo dei beni simili nuovi e che le caratteristiche tecniche dei beni usati acquisiti sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti o idonea documentazione giustificativa.

b) immobilizzazioni immateriali:

- 1) software, diritti di brevetto e licenze, know how o altre simili forme di proprietà intellettuale;
- 2) consulenze strategiche;
- 3) rafforzamento dell'immagine aziendale o consortile e/o del brand, Incoming di operatori esteri, partecipazione a fiere internazionali di settore organizzate in Italia e all'estero, showroom/mostre temporanee, ecc.
- 4) spese di progettazione.

c) immobilizzazioni finanziarie:

- 1) acquisizione di partecipazioni finanziarie in imprese o rami di azienda. L'importo agevolabile è dato dalla somma complessiva di tutte le poste rinvenibile nell'atto di acquisto, con esclusione delle spese relative agli oneri fiscali, tenuto conto che il corrispettivo di compravendita costituisce la quota di investimento e che gli altri oneri correlati (ad esempio eventuali costi notarili) sono ammissibili a capitale circolante.

Esigenze di Liquidità (capitale circolante):

Nell'ambito del progetto di investimento è consentita una componente di sostegno alla liquidità (capitale circolante) sul totale dell'investimento fino al valore indicato nel Regolamento. Utilizzabile ad esempio, per l'acquisto di scorte e altre esigenze di liquidità. Solo nel caso in cui il progetto sia stato avviato antecedentemente alla data di richiesta dell'agevolazione, le spese relative al capitale circolante sono da rendicontare con la dimostrazione da parte dell'impresa della loro riconducibilità alla realizzazione del progetto. I destinatari che hanno sedi operative anche fuori dalla Regione Marche, devono dimostrare che il fabbisogno di circolante riguarda l'attività svolta nella sede operativa ubicata nella Regione Marche. Tale ultima condizione si intende soddisfatta laddove la maggioranza assoluta degli addetti del destinatario prestano la propria attività lavorativa nelle sedi operative nel territorio marchigiano. Esclusivamente nel caso in cui l'impresa optasse per il regime de minimis, sono ammissibili spese antecedenti alla data di concessione del finanziamento da parte del Soggetto gestore, non antecedenti a 6 mesi alla data di richiesta dell'agevolazione, purché il progetto non sia materialmente completato nel suo complesso e la parte rimanente del progetto stesso sia coerente e necessaria con quella completata, come desumibile dalla descrizione del progetto in sede di presentazione della domanda di agevolazione. Si precisa che sono ammissibili documenti giustificativi inerenti il progetto non ancora concluso, fatturati e pagati non oltre i 6 mesi antecedenti alla data di richiesta dell'agevolazione. Per progetto completato è da intendersi quello materialmente concluso o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari. Le fatture relative agli investimenti ancora da effettuare dovranno essere onorate successivamente alla domanda di agevolazione da parte dell'impresa beneficiaria.

Per tutto quanto qui non precisato si rimanda alle disposizioni presenti nel Regolamento per lo strumento finanziario **FONDO NUOVO CREDITO - SEZIONE "INVESTIMENTI E LIQUIDITA'" PER LE IMPRESE (FNC - INV-LIQ) A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 1172/2025** (Disponibile sulla piattaforma www.creditofuturomarche.it)

Il Cliente è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente il Confidi da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.

PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE:

I rischi derivanti dall'operazione sono connessi alla capacità dell'impresa socia di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto dall'Ente Finanziatore ed alla conseguente escussione della garanzia concessa da FIDER da parte dell'Ente Finanziatore. Con il **pagamento della garanzia**, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi (da credito di firma) a **credito per cassa**, con conseguente obbligo per FIDER di segnalare il nominativo del Cliente nella centrale di rilevamento rischi, alla categoria di censimento **"sofferenze"** (circ. Banca d'Italia 139/91).

In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il Confidi comunica il deterioramento della posizione al Soggetto gestore nelle modalità previste nel surrichiamato Regolamento. In caso di escussione della garanzia, FIDER, pena l'inefficacia della garanzia, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 90 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca.

In ogni caso, con il pagamento della garanzia, il Confidi è tenuto ad esercitare nei confronti del Cliente inadempiente e degli altri obbligati in solido, il diritto di rivalsa e di surroga (artt. 1203 e 1949 c.c.) per le somme pagate, intendendosi fin d'ora rimosso ogni impedimento al reintegro delle ragioni di credito del Confidi. Il Cliente dovrà pertanto rimborsare il Confidi, senza ritardo e a semplice richiesta, oltre all'importo pagato, anche gli interessi moratori e le spese sostenute per consentire il recupero del credito, oltre gli eventuali ulteriori oneri accessori, maturati dal pagamento al saldo. Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Ente Finanziatore al quale, sulla base della convenzione vigente, FIDER potrà conferire mandato per il recupero (anche coattivo) del credito, oppure possono essere svolte autonomamente dal Confidi stesso; in quest'ultimo caso, il Confidi può cedere a terze società il credito medesimo senza che il Cliente possa opporre eccezione.

Il mancato rimborso a FIDER di quanto corrisposto all'Ente Finanziatore, comporta l'esclusione dell'impresa socia dalla cooperativa a norma dello Statuto.

SEZIONE IV – CONDIZIONI ECONOMICHE

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO:

Il Cliente è tenuto di norma, a versare al Confidi, le quote, le commissioni ed ogni altra eventuale spesa prevista per il rilascio della garanzia, in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento, rilasciando a tal fine apposita autorizzazione all'addebito sul proprio conto da destinare alla Banca erogatrice. In ogni caso, il cliente è tenuto a versare al Confidi i corrispettivi della garanzia, entro 15 giorni dalla firma del contratto di garanzia, salvo diverso termine previsto dal Confidi in accordo con l'Ente Finanziatore.

FIDER non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il Cliente e l'Ente Finanziatore, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari garantiti da FIDER.

AZIONI:

Per usufruire della garanzia, occorre essere Socio di FIDER con il versamento, una tantum, di **"quote di iscrizione"** dell'importo di € 250,00.

Per ogni operazione di garanzia, potrà essere richiesta (come da statuto) l'integrazione delle azioni sottoscritte per l'adesione con "quote integrative" nella misura sotto espressa, con un massimo cumulabile per ogni singolo socio di € 30.000,00. Le quote esistenti all'atto della richiesta di nuovi finanziamenti MLT e non collegate a finanziamenti ancora in essere, verranno imputate a scomputo delle nuove quote integrative da sottoscrivere. Per i rinnovi di fidi a BT non vengono percepite nuove quote integrative, salvo che in caso di integrazione. In caso di finanziamento ristrutturato, le quote integrative vengono percepite per l'integrazione. Le quote integrative, in quanto condizioni economiche accessorie rispetto alle componenti di costo della garanzia in senso stretto, sono differenziate tra pratiche in funzione del rating attribuito all'impresa richiedente, con la possibilità di **applicare deroghe generali** a livello di rapporto e/o di accordi tra il Confidi ed il socio. Le azioni sono restituibili nei casi e nei modi previsti nello Statuto.

COSTI DELLA GARANZIA:

I costi della garanzia (tranne le spese fisse di segreteria) sono determinati tra un **minimo e massimo** a seconda del **rating** attribuito al cliente e della percentuale di copertura del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 qualora prevista, come da seguenti tabelle. Gli oneri economici effettivamente applicati potrebbero essere inferiori a quelli riportati, nel presente Foglio Informativo, in presenza di deroghe generali applicate a livello di rapporto e/o di accordi tra il Confidi e il Socio. Gli importi effettivi vengono comunicati al Cliente al momento del perfezionamento del contratto e specificati nel **documento di sintesi**.

Di seguito la descrizione dei costi, riportati nelle seguenti tabelle:

- **Spese di segreteria:** 300 euro, da corrispondere all'atto della richiesta di garanzia. L'importo sarà soggetto a IVA nel caso in cui l'impresa non sia associata al Confidi. L'importo non verrà restituito in caso di delibera negativa o mancato perfezionamento. In caso di più rapporti nell'ambito della medesima pratica, i diritti di segreteria saranno scontati del 50% sul secondo rapporto e gli eventuali successivi.
- **Spese di istruttoria:** calcolate in base all'importo della garanzia, si differenzia per tipologia di prodotto e per la presenza di Fondi a copertura della garanzia. L'importo dovrà essere corrisposto all'erogazione della garanzia.

- **Assistenza finanziaria:** calcolato in base alla durata della garanzia, si differenzia per tipologia di prodotto e per la presenza di Fondi a copertura della garanzia. Il pagamento è anticipato per tutta la durata del finanziamento e l'importo dovrà essere corrisposto all'erogazione della garanzia. Min di €1.500 e max €2.500.
- **Commissione di garanzia:** calcolato in base alla durata della garanzia richiesta, si differenzia per tipologia di prodotto e per fasce di rating. La fascia di rating è attribuita dal Confidi al termine dell'iter istruttorio e della decisione sul merito creditizio. Il pagamento è anticipato per tutta la durata del finanziamento e l'importo dovrà essere corrisposto all'erogazione della garanzia.

Tasso effettivo globale medio (TEGM): Il TEGM è l'informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d'Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito del Confidi.

Nel caso di mancata accettazione della proposta contrattuale, il Cliente non dovrà corrispondere alcun corrispettivo di costo, ad eccezione delle spese di segreteria che verranno trattenute.

L'estinzione della garanzia per anticipata estinzione del Finanziamento, non comporta la restituzione delle somme versate a titolo di spese e commissioni; in tale eventualità, il Cliente rimane comunque obbligato al versamento per intero delle commissioni e spese, come originariamente pattuito.

DEPOSITO CAUZIONALE (EVENTUALE):

Potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero proporzionale all'ammontare della garanzia rilasciata, da corrispondere al momento dell'erogazione del finanziamento e trattenuto per tutta la durata della garanzia o per il diverso termine definito dall'Organo deliberante. Le somme versate a titolo di deposito cauzionale, resteranno vincolate fino alla liberazione totale del Confidi da ogni obbligazione, in essere o eventuale, verso l'Ente Finanziatore relativa alla garanzia prestata. Il deposito verrà invece trattenuto dal Confidi in caso di inadempimento del Cliente. Il deposito pertanto, verrà restituito (a richiesta del Cliente con indicazione delle coordinate bancarie) alla scadenza prefissata, al netto di tutti i costi, oneri e spese trattenuti in dipendenza della garanzia rilasciata dal Confidi. Il Cliente riconosce al Confidi che tale deposito avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale rilasciata, con rinuncia preventiva a qualunque eccezione.

TABELLE CORRISPETTIVI OPERAZIONI:

Spese fisse di segreteria: € 300

FINANZIAMENTI MLT		Spese istruttoria	Commissioni di garanzia	Assistenza finanziaria
Base di calcolo		Sull'importo garantito	Sull'importo garantito per ogni anno di garanzia	Sull'importo garantito per ogni anno di garanzia
Investimenti	FNC-INV-LIQ	Min. 0,40 Max 0,40 min €500 max €1.000	Min. 0,60 Max 0,60	Min. 0,10 Max 0,50 min €1.000 max €2.000
	Senza FNC-INV-LIQ	Min. 0,60 Max 0,60	Min. 0,30 Max 0,40	Min. 0,90 Max 1,20
Liquidità	FNC-INV-LIQ	Min. 0,40 Max 0,40 min €500 max €1.000	Min. 0,60 Max 0,60	Min. 0,10 Max 0,50 min €1.000 max €2.000
	Senza FNC-INV-LIQ	Min. 1,20 Max 1,20	Min. 0,35 Max 0,60	Min. 1,05 Max 1,55

VARIAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI FINANZIAMENTO CONCESSO DALL'ENTE FINANZIATORE	Spese istruttoria	Commissioni di garanzia	Assistenza finanziaria
	su importo garantito residuo	su importo garantito residuo per ogni anno di garanzia aggiunto	su importo garantito residuo per ogni anno di garanzia aggiunto
SENZA CAMBIAMENTO DEL RISCHIO CREDITIZIO (NON OCCORRE DELIBERA DA PARTE DELL'ORGANO DELIBERANTE)	-	-	-
CON CAMBIAMENTO DEL RISCHIO CREDITIZIO (ES: LIBERATORIA GARANZIA, SVINCOLO PEGNO, SURROGA)	0,30% (min €100) (max € 500)	-	-
MORATORIA ABI-MEF	0,30% (min €100) (max € 500)	0,65%	0,80%
ALLUNGAMENTO / RINEGOZIAZIONE	0,30% (min €100) (max € 500)	0,65%	0,80%
ACCOLLO	0,30% (min €100) (max € 500)	-	1% (Min € 250)

ONERI AGGIUNTIVI ¹	Nel caso di offerta fuori sede con MEDIATORE CREDITIZIO è previsto un costo pari a € _____ per diritti di Mediazione, che dovrà essere corrisposto secondo le modalità da questi indicate
COORDINATE BANCARIE BONIFICO	C/C intestato a FIDER S.C: Bper Banca, Via Caduti di Marzabotto, 47 – 47922 Rimini (Rimini ag. 1) Iban IT62J053872420200000596254

SEZIONE V - CONDIZIONI CONTRATTUALI

DURATA DEL CONTRATTO – EFFICACIA DELLA GARANZIA:

Il Contratto si perfeziona con la sua sottoscrizione per adesione del Cliente. Tuttavia, la garanzia acquista efficacia solo a decorrere dall'erogazione del finanziamento.

TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO:

Il contratto di garanzia sarà automaticamente risolto e la garanzia inefficace, senza necessità per FIDER di avvertire il Cliente, nei seguenti casi:

- mancata erogazione del credito dall'Ente Finanziatore entro 6 mesi dal rilascio della garanzia (salvo diverso termine previsto in convenzione con l'Ente);
- mancato pagamento dal Cliente dei costi della garanzia indicati nel Documento di Sintesi per il rilascio iniziale della garanzia, nonché per la revisione periodica ed i rinnovi successivi anche se parziali, entro 15 giorni dalla firma del contratto o dalla loro formale richiesta, salvo diverso termine previsto dal Confidi in convalida con l'Ente Finanziatore;
- mancata rispondenza dell'operazione alle finalità espresse nel certificato di garanzia e documento di sintesi;
- estinzione anticipata del finanziamento garantito, previo rilascio di un atto liberatorio dall'Ente Finanziatore;
- altre ipotesi di inefficacia/estinzione della garanzia concordate con l'Ente Finanziatore.

RECESSO:

Il Cliente ha **diritto di recedere** dal contratto di garanzia, subordinatamente al rilascio a cura dell'Ente Finanziatore, di una dichiarazione che **liberi** FIDER dall'obbligazione di garanzia ed ogni connesso onere economico. In caso di recesso, così come nell'ipotesi di estinzione anticipata di garanzia concessa a seguito dell'estinzione anticipata del relativo finanziamento o per qualsivoglia altro motivo, al Cliente non verrà restituita alcuna commissione eventualmente versata a FIDER. Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso dallo status di socio di FIDER.

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA:

Trattandosi di contratto di durata, FIDER si riserva la **facoltà di modificare unilateralmente** le condizioni economiche e contrattuali qualora sussista un **giustificato motivo** e tale facoltà sia **specificamente approvata** dal Cliente (art. 118 TUB). Qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali sono **comunicate gratuitamente** al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di **due mesi** ed indicandone il **motivo** che la giustifica. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In caso invece di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il cliente (art. 127-bis, comma 1, TUB).

COMUNICAZIONI PERIODICHE AL CLIENTE:

FIDER non è tenuto ad inviare "comunicazioni periodiche" alla Clientela, in quanto il rapporto di garanzia non registra movimenti contabili successivi all'accensione e neppure un saldo contabile. Per le linee di credito, invece, che prevedono il pagamento periodico delle commissioni pluriennali secondo un piano di ammortamento prestabilito, al Cliente verrà trasmesso il rendiconto contenente le somme già versate e quelle ancora da versare. Non sarà invece inviato nuovo documento di sintesi essendo le condizioni economiche le stesse previste alla stipula del contratto. In caso di pagamento della garanzia, FIDER è tenuto a comunicare al Cliente la segnalazione del nominativo a sofferenza presso la Centrale Rischi. L'invio al Cliente delle comunicazioni periodiche, se dovute, sarà effettuato, nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del contratto, a scelta del Cliente, in forma cartacea ovvero elettronica, all'indirizzo fornito all'atto dell'apertura del rapporto oppure all'ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto. In caso di mancata scelta da parte del Cliente, le comunicazioni saranno inviate per posta elettronica. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare, con richiesta scritta, la tecnica di comunicazione utilizzata. Le comunicazioni sono sempre gratuite per il Cliente se trasmesse con strumenti telematici, diversamente, possono essere addebitati al Cliente solo i costi proporzionati alle spese per le comunicazioni effettuate con strumenti diversi da quelli telematici.

INFORMATIVA DEL CLIENTE:

Su richiesta del Confidi, il Cliente è tenuto a trasmettere tutte le informazioni e la documentazione comprovanti l'andamento aziendale. In ogni caso, il Cliente è tenuto a comunicare al Confidi, entro 30 giorni, qualsiasi modifica intervenuta nell'impresa (cessazione, sospensione, variazione o alienazione dell'attività, affitto di azienda, vendita o diversa destinazione dei beni oggetto di finanziamento, ragione sociale, sede, forma giuridica, domicilio, titolare effettivo, ecc.). Il Cliente è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il Confidi di tutti gli eventi che possano pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che potrebbero creare le condizioni per l'escussione della garanzia prestata da FIDER.

DIRITTO DI RITENZIONE:

Nell'ipotesi di escussione della garanzia da parte dell'Ente Finanziatore (anche a seguito di raggiunto accordo transattivo a saldo e stralcio del debito), FIDER ha diritto a compensare il credito a qualunque titolo vantato verso il cliente con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal Cliente versata in relazione al rapporto instaurato, senza alcun obbligo di preavviso o autorizzazione.

RICHIEDA DI GARANZIA A SEGUITO DI ESTINZIONE DI ALTRA GARANZIA CONCESSA A PMI:

Qualora la richiesta della garanzia pervenga da un **persona fisica** ("Cliente") a seguito dell'avvenuta cessazione, messa in liquidazione, ristrutturazione o ogni altra ipotesi di forma concordata di riduzione o estinzione dei debiti, di un'impresa Socia del Confidi (di seguito "Cliente liquidato") già titolare di una linea di credito e di una garanzia preesistenti, il Confidi potrà acconsentire al rilascio di una nuova garanzia al Cliente per una nuova linea di credito finalizzata all'estinzione di quella in precedenza accordata al Cliente liquidato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Confidi potrà quindi rilasciare una garanzia, anche ad un richiedente (persona fisica) privo dei requisiti per divenire Socio, subordinandone l'emissione al preliminare ottenimento, da parte del Confidi stesso, di una apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità, relativa alla Garanzia rilasciata al Creditore beneficiario per la linea di credito esistente ed accordata al Cliente liquidato oltre che all'esercizio del diritto di recesso espresso da quest'ultimo. Per le garanzie emesse nell'ambito del presente articolo si applica integralmente la disciplina di cui al contratto di garanzia anche se il Cliente non abbia ovvero non possa acquisire la qualifica di Socio del Confidi.

MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001 E CODICE ETICO:

Il Cliente dichiara espressamente di avere preso visione dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231") e del Codice Etico di FIDER S.C. pubblicati sul sito web www.fider.com e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate. Il Cliente

¹ Da indicare a cura del Mediatore Creditizio.

si obbliga, altresì, a non tenere comportamenti che possano comportare o agevolare la commissione di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/01, e a cooperare al fine della prevenzione degli stessi. Il Cliente prende atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del D.lgs. 231/2001, del Modello 231 o del Codice Etico di FIDER S.C. costituisce inadempimento contrattuale in forza del quale FIDER S.C. avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con facoltà di richiedere il risarcimento dei danni qualora da tale comportamento venga arrecato un pregiudizio o compromessa, anche indirettamente, l'immagine di FIDER S.C. Dell'avvenuta risoluzione dovrà essere data notizia alla controparte a mezzo PEC o Raccomandata A/R.

RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE – FORO COMPETENTE:

Nel caso in cui sorga una controversia inerente le prestazioni e servizi di FIDER, il Cliente può (gratuitamente) presentare **reclamo scritto** all'ufficio reclami istituito presso FIDER, compilando l'apposito **modulo** scaricabile anche dal sito "www.fider.com" (sez. Reclami e ABF), oppure con raccomandata A/R all'Ufficio Reclamo presso la sede legale (Via Brini n. 45- 40128 Bologna), o via e-mail (reclami@fider.com) o via pec (direzione@pec.fider.com). Dopo aver dato notizia al cliente dell'avvenuta ricezione del reclamo, il Confidi si pronuncerà sul Reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di FIDER saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), potrà presentare ricorso all' **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**: Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi consultando il sito www.fider.com (sez. Reclami e ABF) dove è pubblicata la "Guida ABF in parole semplici". La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso all'ABF esonera dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria. Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all'ABF, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Cliente è tenuto ad esperire il **Procedimento di Mediazione** previsto dal comma 1-bis, art. 5, d. Lgs. 28/2010 e s.m.i. ricorrendo all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, o a FIDER. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'**Autorità Giudiziaria** sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. **Foro competente:** Tribunale di Bologna.

LEGENDA

Confidi: i consorzi e le società cooperative di cui all'art. 13 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Enti finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso in virtù di una convenzione.

Socio/Cliente: il soggetto, socio Confidi, che richiede la garanzia sul finanziamento.

PMI (Piccola Media Impresa): è l'impresa che può chiedere di diventare socio di FIDER, secondo i parametri illustrati nel D.M. 18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. 238 DEL 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003.

Offerta fuori sede: quando la Garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle dipendenze del confidi.

Offerta in sede: quando la Garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "locale aperto al pubblico" o "dipendenza" s'intende la succursale del Confidi e qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico.

Finanziamenti MLT: finanziamenti a medio lungo termine, di durata superiore a 18 mesi.

Rating: l'insieme di procedure di analisi e di calcolo per valutare la rischiosità, la redditività e la patrimonializzazione di un Cliente.

Il sottoscritto **CLIENTE** _____, in qualità di _____ della impresa / studio

associato _____ ATTESTA di avere ricevuto, prima della conclusione

del contratto, copia del presente "Foglio Informativo" e di aver preso visione della "Guida ABF in parole semplici".

Data, Luogo _____ Firma Cliente _____

Firma incaricato FIDER _____